


COMUNE DI TREGNAGO

PROVINCIA DI VERONA



*Regolamento comunale per la definizione dei requisiti
per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni
per la disciplina delle modalità della sua
tenuta, nonché per la concessione
dei benefici in ottemperanza
all'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 19.06.2007

INDICE

Art. 1 – Fonti normative	pag. 3
Art. 2 – Istituzione Albo delle Associazioni	pag. 3
Art. 3 – Iscrizione all’Albo	pag. 3
Art. 4 – Procedura istruttoria	pag. 4
Art. 5 – Impegni delle associazioni	pag. 4
Art. 6 – Cancellazione dall’Albo	pag. 4
Art. 7 – Finalità degli interventi.....	pag. 4
Art. 8 – Destinatari delle sovvenzioni.....	pag. 5
Art. 9 – Definizione dei criteri.....	pag. 5
Art. 10 – Avvisi	pag. 5
Art. 11 – Richieste di contributo.....	pag. 5
Art. 12 – Concessione	pag. 6
Art. 13 – Rendicontazione	pag. 6
Art. 14 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	pag. 6
Art. 15 – Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1
Fondi normative

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 8, dello Statuto comunale, i requisiti per l'iscrizione delle Associazioni all'Albo, nonché le modalità della sua tenuta.
2. Il nuovo Regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/90.

Art. 2
Istituzione dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura
 - b) Sport e tempo libero
 - c) Educazione
 - d) Socio Assistenziale;
 - e) Ambiente e Territorio
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le Associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

Art. 3
Iscrizione all'Albo

1. Tutte le Associazioni operanti in Comune di Tregnago, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritti all'Albo, indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:
 - copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro e che si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - nominativo del rappresentante legale;
 - relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - indicazione della sezione dell'Albo in cui l'Associazione intende essere inserita;
2. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del responsabile del settore interessato.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a. istanza di iscrizione documentata dell'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
 - b. istruttoria del funzionario responsabile;
 - c. adozione del provvedimento da parte del funzionario responsabile.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della istanza, fatte salve le modalità e i termini di proroga previsti dal regolamento comunale di attuazione della legge n. 241/90.
5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'Albo delle Associazioni.

Art. 4

Procedura istruttoria

1. L'istruttoria del procedimento a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:
 - a. valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
 - b. accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
 - c. comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando 10 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
 - d. adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
 - e. comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5

Impegni delle Associazioni

1. Le Associazioni si impegnano durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a. l'esistenza dell'Associazione e la sua operatività;
 - b. eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesto o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 7

Finalità degli interventi

1. L'Amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:
 - a. la riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
 - c. la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
 - d. ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani;
2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.

3. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.
4. Non si applicano alle grandi manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che si svolgono anche nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli interventi finanziari del Comune saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio.

Art. 8

Destinatari delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2, mentre ad altri soggetti si concedono con provvedimento motivato.

Art. 9

Definizione dei criteri

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività / iniziativa proposta;
 - b) grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - e) originalità e innovatività del progetto
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a. al concorso di altri enti pubblici o privati;
 - b. al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
 - c. alla capacità economica del richiedente.

Art. 10

Avvisi

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del servizio approva e pubblica un avviso, indicante i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. All'avviso è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet o a mezzo stampa.

Art. 11

Richieste di contributo

1. Tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 8 che intendono realizzare nel corso dell'anno progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 7, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale in carta libera, entro i termini stabiliti nell'avviso.

2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione;
 - b. sommario preventivo di spesa.

Art. 12

Concessione

1. Scaduto il termine, di carattere ordinatorio, fissato per la presentazione delle domande, ciascun responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti stanziati in bilancio.
2. Il responsabile propone alla Giunta Comunale, la concessione anche parziale, oppure il rigetto dei contributi o degli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.

Art. 13

Rendicontazione

1. A conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte.

Art. 14

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'Albo è aggiornato, a cura del servizio competente, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.